

CASTELLEONE ANTIQUARIA

26012 CASTELLEONE (CR) - Via Garibaldi, 2

C.F. 92001630190 e P.IVA 00920540192

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventisei il mese di febbraio, il giorno 08 alle ore 13:00 in Castelleone (Cr), preso la sede dell'Associazione sita in Via Garibaldi n. 2

Si è riunita, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Integrazioni adeguamento dello Statuto Sociale al D.Lgs 117/2017 (Codice terzo Settore) e deliberare conseguenti;

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Pupilla Bergo, nata a Codogno (Lo), in data 12 febbraio 1945, residente in Castelleone (CR), via Fulcheria n. 1, C.F.: BRGPLL45B52C816T, la quale interviene nella Sua qualità di Presidente dell'Associazione culturale "CASTELLEONE ANTIQUARIA"; la Sig.ra Pupilla Bergo

preso atto

- che sono presenti personalmente o per delega la metà degli Associati;
- che è presente il Consiglio di amministrazione,
- che è presente il Collegio dei Probiviri,

dichiara

validamente costituita l'Assemblea e atta a deliberare, invitando la stessa alla nomina del Segretario nella persona della Sig.ra Oana Irom, che accetta.

Il Presidente prende la parola e illustra all'Assemblea gli argomenti introdotti all'Ordine del Giorno. In particolare, espone ai presenti che, in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, l'associazione ha adeguato **il proprio statuto** al fine di ottenere l'iscrizione nella sezione appropriata del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, ai sensi dell'art. 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

Nella fase di istruttoria si rende necessario evidenziare alcuni elementi statutari quali:

ART 3 CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Eliminata la locuzione "MAGGIORI DI ETA'

ART 4 SOCI ultimo comma

Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede Legale purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà al Socio il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

ART 6 ASSEMBLEA modificate e aggiunte le lettere

g) l'Assemblea può essere convocata ogni volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta.

h) l'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento dell'Associazione.

In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Dopo ampia ed esauriente discussione ed espresse le opinioni di tutti, votandosi per alzata di mano e dopo prova e controprova delle maggioranze, previa lettura l'Assemblea ad unanimità dei voti

DELIBERA

di approvare integralmente lo **Statuto dell'associazione culturale CASTELLEONE ANTIQUARIA ETS**, conforme al D.Lgs. 117/2017 in "ALLEGATO A" con mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare e non essendovi alcuno dei presenti che chieda la parola, il Presidente, previa lettura del presente verbale e dell'allegato A richiamato, dichiara chiusa la riunione alle ore 13:30.

Il Segretario

Oana Irom



Il Presidente

Pupilla Bergo



REGISTRATO A CREMA IL 24 FEB. 2026

AL N. 92 SERIE 3

PAGATI EURO 360,00€





STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

- a) È costituita un'Associazione Culturale denominata "CASTELLEONE ANTIQUARIA ETS".
- b) L'Associazione ha sede in Castelleone (CR), Via Garibaldi n. 2.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni

Art. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata ai principi di democraticità.

Essa si propone di:

- a) favorire l'implementazione delle iniziative atte a incoraggiare lo sviluppo delle attività di antiquariato e dell'artigianato, anche attraverso la divulgazione di eventi fieristici del territorio solo se promossi o patrocinati da Enti Pubblici;
- b) promuovere la conoscenza di oggetti del passato o di contenuto storico-evocativo;
- c) valorizzare il territorio, attraverso l'ausilio partecipativo alla realizzazione di iniziative di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico-religioso, storico e culturale, disseminando tra gli operatori del settore e tra gli utenti le informazioni funzionali ad arricchire dette iniziative;
- d) fornire il proprio supporto di opinione ed esperienza alle iniziative, promosse o patrocinate da Enti pubblici, aderenti alle finalità dell'Associazione;
- e) fungere, a norma dell'art. 4, punto 2, della Legge Regionale (Lombardia) n. 45/1980 e s.m.i, da Comitato Organizzatore dell'iniziativa di promozione dell'antiquariato in



programma presso il comune di Castelleone, con stabilita cadenza periodica.

In particolare, nell'attuazione del suo scopo, persegue finalità civiche di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i aventi ad oggetto:

lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educative con il fine di valorizzare e promuovere le tradizioni del territorio

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, nello specifico salvaguardia della cultura nel territorio tramite lavori artigianali e tramite valorizzazione dei beni del patrimonio edilizio della collettività;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nello specifico realizzazioni di rassegne e mostre di opere e dipinti d'arte con l'utilizzo prevalente della cultura linguistica del territorio;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso nello specifico organizzare esperienze con valore sociale ed educativo per favorire la coesione sociale nel territorio per visite guidate per la conoscenza del patrimonio storico-artistico.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Art. 3 CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

a) l'Associazione non ha scopo di lucro e i proventi frutto delle iniziative promosse o a cui, in ogni caso, prende parte l'Associazione sono utilizzati, in via esclusiva, per il



raggiungimento degli scopi sociali;

b) l'Associazione è aperta a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, nel settore dell'antiquariato e dell'artigianato, che intendano impegnarsi nella ideazione, promozione, divulgazione e realizzazione di tutte le attività dell'Associazione Culturale.

Al fine di garantire

- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, si escludono espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevedono per gli associati o partecipanti, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, tempistiche e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni anche per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti.

Art. 4 SOCI

Criteri di ammissione ed esclusione

a) associati sono tutti coloro che ne facciano richiesta mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che ne deciderà l'ammissione in aderenza agli interessi dell'Associazione e conformemente agli scopi da essa perseguiti.

L'adesione si intende a tempo indeterminato;

b) l'iscrizione all'Associazione comporta il pagamento di una quota contributiva su base annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dal Collegio dei Probiviri;

c) ciascun associato ha il diritto di recedere dall'Associazione, con comunicazione formale diretta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso;

d) la qualifica di socio si perde per grave inadempimento delle regole associative, dimissioni, provvedimento disciplinare secondo un giudizio di responsabilità deliberato dal Collegio dei Probiviri e, in maniera automatica, decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere al mancato pagamento della quota annuale di riferimento, per morte del socio.

L'associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale.

La quota o contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti



previsti dal Regolamento disciplinare. La competenza per l'irrogazione della sanzione è posta in capo al Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede Legale purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà al Socio il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 6 ASSEMBLEA

a) All'Assemblea, Organo sovrano dell'Associazione, spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- 1) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) deliberare sui regolamenti e su ogni altra questione posta all'Ordine del Giorno su richiesta del Consiglio Direttivo;
- 3) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

in via straordinaria:

- 1) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 3) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 4) deliberare su ogni questione posta in via straordinaria dal Consiglio Direttivo.

b) L'Assemblea è costituita dai soci che nel corso dell'anno siano in regola con i pagamenti della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche in luogo diverso dalla sede sociale, in via ordinaria una volta l'anno, mediante affissione presso la sede sociale e, ove possibile, comunicazione telematica, con indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno.



L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. Nel predetto avviso sono anche indicati i dettagli per un'eventuale necessaria adunanza in seconda convocazione.

c) All'Assemblea è ammesso l'intervento anche su delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, che può esercitare un numero di deleghe non superiore a tre.

d) L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente designato nell'ambito del Consiglio Direttivo.

e) I verbali delle riunioni assembleari sono redatti dal segretario incaricato dall'Assemblea. Ove ne ricorrano i presupposti di legge o per esigenze di pubblicità della determinazione assembleare, il Presidente chiede che all'Assemblea sia presente, per la redazione, un Notaio, che svolge in quel caso le funzioni di Segretario.

f) Per essere validamente costituita l'assemblea ordinaria devono essere presenti un numero di soci pari alla metà in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre soci. Essa delibera con la maggioranza dei voti espressi presenti, per alzata di mano. E' escluso il voto per corrispondenza.

g) l'Assemblea può essere convocata ogni volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta.

h) l'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento dell'Associazione.

In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

i) le delibere assembleari adottate in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria: essi durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti delle competenze non assegnate da Statuto all'Assemblea.



Al Consiglio Direttivo compete:

- a) la nomina del Presidente e la ratifica della composizione del Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea, che possono essere scelti anche tra persone esterne all'Associazione;
- b) la formazione dello schema del Bilancio preventivo e consuntivo, la convocazione dell'Assemblea e l'elaborazione dei regolamenti interni;
- c) la decisione sull'ammissione dei nuovi soci e sulla sostituzione di membri del Collegio dei Probiviri;
- d) la decisione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- e) la decisione circa l'adesione a iniziative, promosse o patrocinate da Enti pubblici, conformi agli scopi dell'Associazione, con indicazione dell'eventuale copertura della spesa;
- f) la delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora l'associazione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- g) l'approvazione dei regolamenti associativi;
- h) la scelta e la nomina di collaboratori e responsabili per ausilio nell'organizzazione delle attività e degli eventi di maggiore rilievo, con fissazione della relativa remunerazione;
- i) la costituzione di organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, con facoltà di definire in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Tali gruppi non hanno rappresentanza esterna. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre d'anno, ovvero su richiesta del Presidente, del Collegio dei Probiviri o di un membro del Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti e sono soggette all'approvazione del Collegio dei Probiviri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei Consiglieri.

Qualora un Consigliere non partecipi ad un numero pari o superiore a tre riunioni consecutive, egli decade dalla carica per ratifica del Collegio dei Probiviri.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito, qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo risulti inferiore al minimo stabilito. Nel caso in cui non siano presenti in lista candidati non eletti, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono



l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa un rappresentante del Collegio dei Probiviri, che assume le funzioni di Segretario della riunione, con la relativa verbalizzazione.

Art. 8 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea; dura in carica dieci anni e delibera a maggioranza. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente.

Il Collegio ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio Direttivo e decide insindacabilmente, nel termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, su quanto segue:

- a) sui dinieghi di ammissione di nuovi soci;
- b) sulle decisioni di espulsione di soci;
- c) su eventuali controversie tra soci, tra soci od organi sociali, tra organi sociali;
- d) sull'interpretazione dello Statuto Sociale

Art. 9 PRESIDENTE

a) il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari; può delegare i poteri di rappresentanza con il consenso del Consiglio Direttivo;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci;

c) il candidato alla carica di Presidente della Associazione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Associazione non inferiore a cinque anni sociali completi ed essere stato componente del consiglio direttivo della Sezione per almeno due mandati;

d) in caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o in mancanza anche di questi dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

Art 10 TESORIERE E SEGRETARIO

a) Compiti del Tesoriere: ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

b) Compiti del Segretario: redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà



attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 11 COLLEGIO DEI REVISORI E ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Associazione; può essere costituito da almeno tre componenti, o da un Revisore Unico. Durano in carica tre anni sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico. Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci.



Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

a. l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione

della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

b. il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;

c. la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d. la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

Art. 12 CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno tre anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale dell'Associazione.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Art 13 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate e le uscite suddivise per voci analitiche. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei Probiviri.

Il rendiconto e la relazione sono a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione, dalla data di divulgazione dell'assemblea che è chiamata all'approvazione

del Bilancio.

I soci hanno diritto di esaminare presso la sede, le scritture e i libri sociali obbligatori dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 14 FINANZIAMENTO e RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione, nel rispetto dei connessi adempimenti amministrativo-contabili, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali dei soci;
- b) eventuali quote supplementari dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e liberalità di terzi o soci;
- d) entrate scaturenti da iniziative aderenti agli scopi sociali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione/distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 15 DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea.

Art. 16 SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E RINVIO AD ALTRE NORME

- a) L'Assemblea, in seduta straordinaria, che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere indirizzato a organismi costituiti in ETS salvo diversa disposizione di legge in ordine alla sua destinazione.
- b) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alla normativa vigente di cui al D.Lgs n. 117/2017 s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e alle leggi speciali applicabili *ratione materiae*.



[Handwritten signature]
Carmine Geronzi

